



COMUNE DI BERGAMO

ORDINANZA N. 21

REP003-0000021
N° U0039550 P.G.
[II.1/F0001-10]

Bergamo, 26 aprile 2010

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 7, 8 e 9 MAGGIO 2010 si svolgerà a Bergamo l'83^a Edizione dell'ADUNATA NAZIONALE ALPINI e che in occasione dell'evento, di risalto nazionale, sono state organizzate numerose iniziative e manifestazioni, anche istituzionali che interesseranno tutta l'area cittadina.

Considerato che il predetto evento prevede la partecipazione di una considerevole affluenza di pubblico stimata attorno a 400.000/500.000 persone che in parte stazioneranno sul territorio comunale.

Ritenuto che a tutela del patrimonio naturale di parchi e giardini della città, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario disciplinare l'occupazione delle aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale.

Ritenuto pertanto, per ragioni organizzative dell'evento, al fine di consentire l'accampamento degli alpini ospiti della città, di dover individuare i sottoelencati giardini e parchi cittadini:

- parco dell'ospedale nuovo in località della Trucca;
- giardino di via Gasparini e di via Isabello e aree verdi comunali di Via Cavalli/Cave;
- parco Suardi per lo svolgimento dell'evento denominato "Cittadella degli Alpini" organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini.

Ravvisata inoltre la necessità di chiudere temporaneamente nelle giornate di cui in premessa tutti i parchi e i giardini dotati di recinzione e con servizio di apertura e chiusura al pubblico, fatta eccezione per i sottoelencati parchi comunali per i quali sarà prevista l'apertura di un unico ingresso con stazionamento di personale comunale e ciò al fine di garantire sia la continuità del servizio pubblico reso all'utenza, sia il controllo affinché non vengano occupate abusivamente le aree:

- Parco Caprotti di Via Verdi;
- Parco Marenzi di Via Frizzoni;
- Parco di Via Locatelli Via Broseta e Via Diaz;
- Parco Beata Cittadini nel quartiere di Loreto;
- Parco della Rocca/Rimembranza in città alta;
- Parco del Castello di San Vigilio;
- Parco Turani nel quartiere di Redona;
- Parco di Via Quasimodo affidato in gestione all'Associazione Nazionale Alpini di Campagnola.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Visto l'articolo 22 dello Statuto Comunale.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal competente dirigente.

ORDINA

1. L'occupazione del parco dell'ospedale nuovo in località La Trucca, del giardino di Via Gasparini/Via Isabello, delle aree verdi di Via Cavalli/Via Cave e del parco Suardi, per poter ospitare l'accampamento degli alpini e per consentire lo svolgimento dell'evento denominato "Cittadella degli Alpini" organizzata dall'Associazione Nazionale Alpini.
2. Di vietare per tutta la durata della manifestazione, di occupare le aree verdi, i parchi e i giardini comunali con finalità di accampamento o campeggio, fatta eccezione per le aree di cui al punto 1.
3. L'apertura dei sottoelencati parchi cittadini secondo i consueti orari di apertura e chiusura:
 - Parco Caprotti di Via Verdi;
 - Parco Marenzi di Via Frizzoni;
 - Parco di Via Locatelli Via Broseta e Via Diaz;
 - Parco Beata Cittadini nel quartiere di Loreto;
 - Parco della Rocca/Rimembranza in città alta;
 - Parco del Castello di San Vigilio;
 - Parco Turani nel quartiere di Redona;
 - Parco di Via Quasimodo affidato in gestione all'Associazione Nazionale Alpini di Campagnola.

La presente ordinanza sindacale è immediatamente esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di polizia, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, con particolare riguardo al controllo dei parchi di cui al punto 2 del dispositivo, nonché di applicare le sanzioni in vigore, in caso di inottemperanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sig. Guglielmo Baggi, responsabile della Divisione Opere del Verde.



Il Sindaco
dott. Franco Tentorio